



2022/03.04.02/000001-02
DIRA26000 - 2022/16

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto: RINNOVI CANONI SOLUZIONE GRC CORA (MODULO GDPR E ADS) ANNO 2022 - DITTA COMPET-E SRL - EURO 6.588,00 IVA COMPRESA - CIG Z91351B4B3

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

- con Determinazione n. 370 del 09/03/2018, in approssimarsi dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche il "Regolamento") prevista per il 25 maggio 2018, l'Amministrazione Provinciale sceglieva di dotarsi della soluzione CORA – GDPR per gestire gli adempimenti in tema di privacy correlati alle attività dei vari Settori.
- con D.C.P. n. 16 dell'aprile 2019 è stato approvato il Regolamento provinciale per l'attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali; questo prevede adempimenti in tema di privacy per tutto il personale dell'Ente ed in particolare per i Dirigenti;

Dato atto che il software CORA-GDPR consente il corretto adempimento degli obblighi della normativa in materia di privacy, si intende rinnovare il canone per l'uso del software CORA modulo GDPR e ADS con relativa assistenza per mantenimento adempimenti GDPR.

Dato che il Settore Sistemi Informativi ha esaminato l'offerta della Ditta Compet-e S.r.l che offre, in seguito a **Trattativa Diretta Mepa n. 2015286**:

CANONE 2022 RINNOVO SOFTWARE CORA –GDPR e CORA ADS

Canone annuale 2020 Software CORA GDPR	Euro 4.320,00
Canone annuale 2020 Software CORA ADS	Euro 1.080,00
	Euro 5.400,00
IVA 22%	Euro 1.188,00

Totale complessivo

Euro 6.588,00

Dato atto che il software di cui sopra può essere fornito esclusivamente dalla Ditta Compet-e S.r.l. in quanto produttrice del software e dato che per assicurare continuità al suddetto servizio si intende procedere all'aggiornamento del canone di mantenimento del software CORA modulo GDPR e CORA ADS e relativa assistenza.

Vista la "Legge di stabilità 2016 comma 512" che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono provvedere ai proprio approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip spa o soggetti aggregatori.

Dato atto che il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è uno strumento elettronico di acquisto gestito da Consip S.p.a come specificato nella Direttiva ANAC N. 11 del 23 Settembre 2015

Dato atto che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è stato possibile utilizzare le convenzioni CONSIP o altro soggetto aggregatore SCR in quanto, alla verifica effettuata non erano presenti i servizi di cui necessitava l'Amministrazione Provinciale.

Dato che risulta diseconomico ogni tipo di eventuale sostituzione del software in uso, poiché comporterebbe, tra l'altro, la formazione del personale che lo utilizza (circa 50 persone) e l'import o la creazione ex-novo delle informazioni in tema di privacy presenti nel software CORA-GDPR.

Dato atto che per quanto sopra esposto, il prezzo è ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso in accordo con i principi dell'art. 68 del D.Lgs n. 82/2005 che prevede per le pubbliche Amministrazioni l'acquisizione di programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.

Considerato che, nell'ambito delle misure volte a contrastare e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati adottati numerosi provvedimenti e richiamato fra questi l'art. 1 del D.L 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e successivo D.L 77/2021, che consente, in deroga all'art. 36, comma 2, del codice dei contratti e sino alla data del 30/06/2023, alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00

Verificato quindi che, relativamente al presente affidamento, sussistono in particolare le condizioni per l'affidamento diretto di cui all'art. 63 co.2 lett b.3) del codice degli Appalti, ai sensi del quale è ammissibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando *“i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”*, a motivo della *“tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e non esistono altri operatori soluzioni alternative ragionevoli, e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto*

Viste le Linee guida ANAC paragrafo 4 c. 4.2.4 per lavori e forniture di importo compreso tra i 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R 445/2000), acquisita agli atti sulla piattaforma MEPA della Ditta COMPET-E Srl dalla quale si evince la capacità della stessa a contrarre con la P.A anche in riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Precisato che il perfezionamento contrattuale nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo di trattativa diretta, compilato e firmato digitalmente;

Vista la FAQ per le P.A relative all'acquisizione di beni e servizi sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Servizi Informativi.

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTCP;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.P n. 45 del 26.9.2016;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia secondo quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

DETERMINA

- di affidare quanto sopra specificato alla Ditta Compet-e S.r.l Via San Pietro 26/A – 12030 Cavallermaggiore (Cn) (C.F/P.I 02760970042);
- di impegnare la spesa complessiva di **Euro 6.588,00= I.V.A. compresa al capitolo 06800100** “Spese per sistema informativo e strutture” – U.01.1.03.03 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Alessandro Dott. RISSO